TESTO UNICO RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

# Art. 4

## T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 3

1. Il voto e' un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.

Versione in vigore dal 21 agosto 1993, non più in vigore dal 21 settembre 1995 · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-4-t-u-5-febbraio-1948-n-26-art-3/versione/23

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it